

Statuto dell'associazione
"ISTITUTO DI MUSICA ANTONIO VIVALDI – MONFALCONE"

Art. 1. Denominazione

È costituita un'associazione ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile con la denominazione **"ISTITUTO DI MUSICA ANTONIO VIVALDI – MONFALCONE"**.

Art. 2. Sede

L'Associazione ha sede in Monfalcone.

Art. 3. Attività costituenti l'oggetto sociale

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici.

L'Associazione è un ente di diritto privato apartitico, senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative e si propone lo scopo di promuovere attività didattica, studi e ricerche in campo musicale.

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio e potrà partecipare a federazioni di associazioni analoghe, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate e, comunque, tutte le operazioni suddette dovranno essere direttamente connesse alle attività istituzionali e, quindi, necessarie al raggiungimento dello scopo sociale.

Resta altresì tassativamente escluso lo svolgimento di qualsiasi attività che sia riservata, a tenore delle vigenti leggi, a professioni protette e che potrà essere svolta esclusivamente a livello personale da professionisti persone fisiche iscritti in appositi Albi od Ordini professionali.

L'Associazione ai fini del migliore espletamento delle attività istituzionali e/o al fine di reperire fondi e liquidità necessarie al raggiungimento dello scopo sociale potrà, in via esemplificativa e non tassativa, svolgere le seguenti attività, considerate dall'Associazione stessa, a carattere strumentale, connesse agli scopi istituzionali e ritenute utili per il conseguimento delle finalità associative:

- istituire e gestire corsi di studio teorici e pratici a tutti i livelli;
- svolgere corsi di aggiornamento e perfezionamento;
- promuovere viaggi e scambi culturali con altre associazioni, anche all'estero;
- provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi e altro materiale di interesse artistico;
- svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, per il raggiungimento dei propri obiettivi in ambito regionale, nazionale ed internazionale;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine, utilizzando modelli ed emblemi;
- realizzare e produrre eventi multimediali correlati alle attività costituenti l'oggetto sociale;
- svolgere attività correlate e strumentali alla musica, che ne costituiscono il naturale completamento;
- svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

È fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività che non siano direttamente connesse alle attività istituzionali e che non abbiano, quale obiettivo, il perseguimento delle finalità associative.

Art. 4. Durata

La durata dell'Associazione è fissata al 31.12.2100 (trentuno dicembre duemilacento). Tale termine potrà essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea.

Art. 5. Soci

L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. I soci sono tutti coloro che, condividendo i fini associativi, hanno presentato domanda scritta, accettata dal Consiglio Direttivo, dichiarando:

- di voler partecipare alla vita associativa;
- di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo dell'Associazione;
- di essere informati circa l'uso delle strutture al fine di evitare incidenti. A questo proposito, l'aspirante socio si impegna, sottoscrivendo l'apposita clausola nella domanda di ammissione, a sollevare l'Associazione ed i propri dirigenti da responsabilità per danni derivanti dall'uso delle strutture sociali.

La domanda di adesione da parte di minorenni deve essere controfirmata da un genitore o da un tutore.

All'atto di presentazione della domanda di associazione, devono essere versati gli importi stabiliti per la quota sociale annuale.

Ogni socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto, nonché delle disposizioni adottate dagli organi dell'Associazione.

I soci dell'Associazione si dividono in:

- soci;
- soci onorari.

I soci onorari sono nominati dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo tra persone fisiche, enti pubblici e privati, organizzazioni e istituzioni che condividono e promuovono gli interessi dell'Associazione.

Fra gli aderenti all'Associazione, siano essi soci o soci onorari, esiste parità di diritti e di doveri.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Gli associati minori di età possono essere rappresentati da un genitore o da un tutore e hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ogni associato ha un voto.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

La quota è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo.

Le quote associative non sono trasmissibili.

Le cariche sociali, elette dall'Assemblea dei soci, non danno diritto ad alcun compenso.

Il versamento della quota annuale deve essere effettuato entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo; scaduto tale termine, i soci che non avessero provveduto al versamento saranno considerati morosi.

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni;
- radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa; la radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere;
- morosità nel pagamento della quota o di altre obbligazioni contratte con l'Associazione.

L'ammissione e la radiazione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art. 6. Diritti e doveri degli associati

I soci hanno diritto:

- di frequentare i locali dell'Associazione nel rispetto delle norme stabilite nell'apposito Regolamento;
- di partecipare all'Assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
- di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dai regolamenti.

I soci hanno il dovere:

- di rispettare il presente Statuto e i regolamenti dell'Associazione;
- di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- di pagare la quota associativa alla scadenza stabilita, nonché i contributi deliberati dal Consiglio Direttivo per l'uso di particolari strutture e/o attrezzature sociali;
- di svolgere le attività associative preventivamente concordate;
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
- di utilizzare correttamente i locali e le strutture e/o le attrezzature sociali e di impegnarsi fattivamente alla conservazione delle stesse.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di esclusione o di morte dell'associato, si può dare luogo alla ripartizione di quanto versato all'Associazione per il fondo di dotazione.

Ai soci può essere richiesto, su indicazioni del Consiglio Direttivo, il versamento di una quota suppletiva, ad esempio per l'utilizzo di determinate strutture associative o per sopperire a momentanee deficienze di liquidità o quando particolari esigenze lo richiedano. I soci non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti.

Art. 7. Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Revisore dei Conti, se la sua nomina è richiesta dall'Assemblea o se obbligatoria in base a leggi o regolamenti a cui l'Associazione risulti sottoposta.

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive oltre che gratuite.

Art. 8. Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione: essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro dei soci dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vice presidente.

La convocazione può essere richiesta anche da un decimo dei soci aventi diritto al voto, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente dell'Associazione, proponendo l'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno. Nella stessa lettera di convocazione dell'Assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione.

L'Assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

L'Assemblea ordinaria delibera:

- l'elezione del Consiglio Direttivo ed eventualmente del Revisore dei Conti;
- l'approvazione del rendiconto contabile economico finanziario e della relazione annuale;
- la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;
- sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Il socio maggiore di età ha diritto di voto. Il socio minore di età ha diritto di voto se rappresentato da un genitore o da un tutore.

È ammesso il voto per delega.

In prima convocazione, l'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà dei soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

Art. 9. Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero di Consiglieri non inferiore a due.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- accogliere o respingere le domande di ammissione dei soci;
- adottare provvedimenti disciplinari;
- compilare il rendiconto contabile annuale;
- redigere la relazione annuale al rendiconto contabile;
- eleggere al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente;
- curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale e/o collaboratori; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza;
- approvare il programma artistico-culturale dell'Associazione;
- fissare le norme per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;
- stabilire le norme per l'utilizzo della struttura e delle attrezzature;
- aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell'Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione;
- determinare la quota sociale annuale nonché eventuali quote supplementari.

La carica di amministratore è gratuita.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più Consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi con i soci tra i primi dei non eletti ovvero con elezione alla prima Assemblea.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza da un membro del Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario verbalizzante e trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 10. Presidente e rappresentante legale

Il Presidente è eletto da e tra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e anche in giudizio.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso.

Il Presidente può conferire procura ad uno o più Consiglieri sia per singoli atti che per categorie di atti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo; presenta all'Assemblea dei soci il rendiconto contabile - economico e finanziario e la relazione illustrativa; può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 11. Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è eletto dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga opportuno o quando la nomina dello stesso sia imposta da leggi o regolamenti a cui l'Associazione risulti sottoposta e dura in carica tre anni. Il Revisore dei Conti esamina il rendiconto contabile economico finanziario e la relazione annuale; compie tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione amministrativa e finanziaria e ne

riferisca all'Assemblea; verifica la regolare tenuta dei libri sociali e contabili nonché l'osservanza delle leggi e del presente Statuto.

Art. 12. Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote sociali annuali dei soci;
- quote supplementari dei soci;
- contributi volontari dei soci;
- contributi volontari dei terzi;
- donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- ricavato che si potrà ritrarre dalle varie iniziative che saranno intraprese dall'Associazione;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative;
- entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa e dal presente Statuto, nel rispetto dei fini istituzionali.

Art. 13. Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 14. Raccolta pubblica di fondi

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, previsto dalle leggi vigenti.

Art. 15. Rendiconto economico e finanziario

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, un rendiconto contabile economico finanziario, accompagnato da una relazione redatta dallo stesso Consiglio Direttivo.

Dal rendiconto devono risultare, con chiarezza e precisione, i beni, contributi e i lasciti ricevuti, le altre entrate e le spese per voci analitiche.

Il rendiconto contabile economico finanziario e la relazione del Consiglio Direttivo devono essere sottoposti all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea deve essere convocata, con una delle modalità previste dall'art. 8 del presente statuto, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Il rendiconto e la relazione devono essere depositati, presso la sede sociale, nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

L'avviso dovrà contenere la data della prima e della seconda convocazione.

L'Assemblea di approvazione dovrà tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'approvazione del rendiconto e della relazione dovrà avvenire con le modalità previste dall'art. 8 dello Statuto sociale.

In caso di impedimento l'Assemblea di approvazione del rendiconto potrà tenersi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 16. Intrasmissibilità della quota

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

Art. 17. Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea come previsto dal presente Statuto.

Art. 18. Scioglimento

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione, possono essere proposte dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'Assemblea dei soci, convocata con specifico ordine del giorno, che potrà deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività musicale e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19. Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Sarà assicurata pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali, alla convocazione delle Assemblee, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. I relativi verbali e in generale tutti i documenti sociali, conservati presso la sede sociale, saranno a disposizione dei soci per la consultazione.

Art. 20. Norme di rinvio e completezza dello statuto

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni previste dal Codice Civile e dalla legge.

VISTO: IL PRESIDENTE